

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 232/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE FASI FINALI NAZIONALI (FASE FINALE A 4 UNDER 18 PROFESSIONISTI, UNDER 17 SERIE A E B, UNDER 17 SERIE C; FINALE UNDER 16 E UNDER 15 SERIE A E B, UNDER 16 E UNDER 15 SERIE C, UNDER 17 E UNDER 15 DILETTANTI/PURO SETTORE; SEMIFINALI E FINALE UNDER 17 E UNDER 15 FEMMINILE) 2025/2026

Il Presidente federale

- preso atto della richiesta pervenuta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica  
di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativamente alle Fasi Finali Nazionali (Fase Finale a 4 Under 18 Professionisti, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C; Finale Under 16 e Under 15 Serie A e B, Under 16 e Under 15 Serie C, Under 17 e Under 15 Dilettanti/Puro Settore; Semifinali e Finale Under 17 e Under 15 Femminile) 2025/26;
- visto l'art. 49 comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto gli art. 66 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato ai sensi degli artt. 66, comma 1 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva, incardinati con riferimento esclusivo al risultato delle gare di cui in premessa, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
  - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica il giorno successivo alla disputa di ciascun turno (Semifinali e Finale);
  - il deposito del ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo Nazionale costituita in loco e trasmissione ad opera del ricorrente alla controparte, dovranno avvenire entro un'ora dal termine della gara;
  - l'eventuale deposito di controdeduzioni ad opera della controparte dovrà avvenire entro due ore dal termine della gara;

- il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 10.00 del giorno successivo a ciascun turno (Semifinali e Finale);
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono essere proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmessi, ad opera del ricorrente, alla controparte, entro le ore 13.00 dello stesso giorno di pubblicazione della decisione;
  - le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 16.00 dello stesso giorno; la Corte Sportiva di appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.
- 3) Le eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al presente Comunicato esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20 aprile 2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e delle controdeduzioni via pec.

Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina